Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 luglio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1960, n. 625.

Vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « Ex caserma Marcucci Poltri » e costruzione in detta città di una nuova caserma della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Parma, per il prezzo di lire 100.000.000, del compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Marcucci Poltri », sito in piazzale Santa Fiora di detta città, ad eccezione del Chiostro di San Ulderico e della relativa area di rispetto, distinti, rispettivamente, con le lettere *A* e *B* nella planimetria allegata alla presente legge.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo, di cui alla legge 1° novembre 1957, n. 1058, è aumentata di lire 85.500.000 per la costruzione, in Parma, di una nuova caserma per la Guardia di finanza.

Lo stanziamento della predetta somma sarà disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60, in aggiunta a quello di lire 200 milioni previsto per lo stesso esercizio dalla citata legge 1° novembre 1957, n. 1058.

Art. 3.

All'onere di lire 85.500.000, previsto dal precedente art. 2, sarà provveduto mediante correlativa aliquota del provento della vendita autorizzata con l'art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

PLANIMETRIA AREA EX CASERMA MARCUCCI POLTRI IN PARMA
SCALA 1:500
VIA FARINI
Stradello Accesso
P.za S Ulderico
Area di rispetto
Area Chiostro di S. Ulderico
Borgo Pelino
Area Chiesa S. ULDERICO
AREA EX CASERMA MARCUCCI POLTRI IN PARMA
Piazzale S. Fiora
Palazzo Pallavicino
Borgo G. Tommasini

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 626.

Erezione in ente morale dell'O. P. « Casa del fanciullo Colombo e Martioli », con sede in Darfo (Brescia).

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Casa del fanciullo Colombo e Martioli », con sede in Darfo (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1960, n. 627.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Trieste.

N. 627. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Trieste, via Francesco Crispi n. 23/1, composto di quattro vani e servizi, al prezzo di lire 3.000.000 (tremilioni) da adibire a sede della sezione dell'Associazione in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1960.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1958, con il quale è stato costituito per il biennio 1958-1960 il Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata;

Vista la nota n. E 1149 del 29 marzo 1960, con la quale l'Ente nazionale prevenzione infortuni ha prospettato l'opportunità di sostituire il proprio rappresentante sig. Finocchi Luigi, già in servizio presso la sede dell'E.N.P.I. di Potenza ed ora trasferito ad altra sede, con il sig. Gulisano Matteo attualmente direttore della sede di Potenza;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gulisano Matteo è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive in Basilicata, quale rappresentante dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, in sostituzione del sig. Finocchi Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, *addì 28 maggio 1960*

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1960.

Nomina dell'on. avv. Cristoforo Pezzini a membro effettivo della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente le forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1958, concernente la costituzione della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge n. 250 del 1958;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1959, relativo alla sostituzione del membro effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione del membro effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno alla Commissione centrale suindicata;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Cristoforo Pezzini è nominato membro effettivo della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'on. dott. Angela Gotelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, *addì 5 giugno 1960*

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4059)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Porta Marina, sita nell'ambito del comune di Civitanova Marche (Macerata).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 novembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Porta Marina, sita nell'ambito del comune di Civitanova Marche (Macerata);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Civitanova Marche;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la vasta visione panoramica della costa adriatica e delle colline che da Civitanova Marche degradano verso il mare;

Decreta:

La zona di Porta Marina sita nel territorio del comune di Civitanova Marche (Macerata), comprendente il piazzale di Porta Marina ed i mappali numeri 107 e 108 del foglio XV di Civitanova Marche Alta, ha notevole interesse pubblico perchè offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la vasta visione panoramica della costa adriatica e delle colline che da Civitanova Marche degradano verso il mare, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Civitanova Marche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Estratto del verbale n. 13 *del* 25 *novembre* 1958

L'anno 1958 addì 25 novembre alle ore 10 presso l'Amministrazione provinciale di Macerata si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1. - CIVITANOVA MARCHE ALTA - *Zone di interesse panoramico - paesistico lungo i viali «Il Pincio» «Rimembranza» e strada comunale della Celeste.*

(*Omissis*).

a) Belvedere di Porta Marina.

Considerato che dal piazzale antistante la Porta Marina è possibile godere una vasta visione panoramica della costa adriatica, comprendente le colline che degradano verso il mare a Civitanova Marche, rilevata la necessità di tutelare tale belvedere pubblico ed il terreno antistante per evitare che costruzioni non regolate impediscano o pregiudichino dette visuali, la Commissione ne decide di proporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, sul piazzale di Porta Marina e mappali 107 e 108 del foglio XV di Civitanova Marche Alta.

(*Omissis*).

Non essendovi altro argomento da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 14.

Il presidente: Mario MICHELANGELI

Il segretario: dott. DE ANGELIS

(4007)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1960.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento della centrale telefonica di Milano, denominata Bicocca, e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2395, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Vista la domanda del 12 dicembre 1959 presentata dalla S.T.I.P.E.L. intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, resasi necessaria per l'ampliamento della centrale telefonica «Bicocca» di Milano nonchè il piano tecnico facente parte integrante del presente decreto;

Considerato che per rispondere alle necessità della utenza in continuo aumento e per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva si rende indispensabile l'ampliamento dei locali della centrale di cui trattasi;

Ritenuto che per realizzare tale ampliamento la soluzione meglio rispondente alle esigenze tecniche degli impianti e del pubblico servizio, tenuto specialmente conto della situazione planimetrica della zona, è quella di utilizzare, in conformità al progetto predisposto dalla S.T.I.P.E.L., l'area adiacente alla esistente centrale e sita ad ovest della stessa attualmente adibita a prato incolto ed in proprietà alla Società per Azioni Aedes;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento della centrale telefonica di Milano denominata Bicocca, sita al viale G. Suzzani angolo via T. Momnsen.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le espropriazioni e le opere dovranno essere iniziate entro i dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ultimate entro due anni dall'inizio.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Ministro: MAXIA

(4144)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 1° luglio 1960, è revocato il decreto ministeriale 11 maggio 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Bertelli Renato nel comune di Asti, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Santo Stefano Belbo, distretto notarile di Cuneo.

(4344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 163, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.630.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4423)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 191, il comune di Fuscaldo (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.120.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4421)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 151, il comune di Maierà (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4422)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Delimitazione del nuovo perimetro degli immobili difesi dalle opere idrauliche del torrente Santa Margherita affluente del fiume Adige.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 27 gennaio 1960, n. 4598 (registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1960, al registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 358) si è disposto che, il perimetro dei beni interessati alle opere idrauliche di terza categoria per la sistemazione del torrente Santa Margherita, affluente del fiume Adige, nel tratto terminale da 400 metri a monte del ponte della strada statale n. 38 dello Stelvio fino alla confluenza col detto fiume, in località Settequerce del comune di Terlano, classificate con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1101, è quello circoscritto con linea rossa nella corografia al 25.000 redatta dall'Ufficio del Genio civile di Bolzano, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4069)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8579 in data 20 giugno 1960, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1960, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia, affidata al dott. Giovanni Battista Pintozzi.

(4102)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati d'identificazione di autoveicoli restituiti dalle autorità italiane, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 gennaio 1948, n. 118, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto comunica che sono stati restituiti dalle autorità italiane all'Ispettorato della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la Campania e la Basilicata i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

autovettura « Fiat » 1100/A telaio 259926 motore 295928;
autovettura « Fiat » 508/C (1100) telaio 249367 motore 254614.

(4100)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Pieve di Coriano (Mantova)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° giugno 1960, i poteri conferiti al dott. Natale Luciano Bellutti, commissario governativo della Società cooperativa di consumo di Pieve di Coriano (Mantova), sono stati prorogati dal 2 giugno al 30 settembre 1960.

(4060)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di lavoro « La Franca », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Vasco Bianchi, commissario governativo della Società cooperativa agricola di lavoro « La Franca », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4061)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al dott. Leone Bisello, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova), sono stati prorogati dal 31 maggio al 31 luglio 1960.

(4062)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4091)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4092)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Itala Trasporti » tra ippoautotrasportatori del comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al dott. Raffaele Gambardella, commissario governativo della Società cooperativa « Itala Trasporti » fra ippoautotrasportatori del comune di Sant'Antonio Abate, con sede in Sant'Antonio Abate (Napoli), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4063)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960

(4093)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4094)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1960, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1960.

(4095)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di due aree demaniali site sulla spiaggia di Galatone.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 giugno 1960, sono state dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato due zone site nella spiaggia di Galatone aventi rispettivamente la superficie di mq. 10.710 e di mq. 4760, riportate in catasto al foglio n. 36, particelle numeri 77, 76, 8 1/2, 8 1/3 del comune di Galatone.

(4297)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'aréa demaniale sita sulla spiaggia di Monte Sant'Angelo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 giugno 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 21.816, sita nella spiaggia di Monte Sant'Angelo, riportata in catasto al foglio n. 185, particelle numeri 95-*b*, 107-*a*, 107-*b* del comune di Monte Sant'Angelo.

(4298)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento dell'« VIII Mostra nazionale delle uve da tavola » di Piacenza

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza, con lettera del 15 giugno 1960, n. 7743, ha comunicato che l'Ente manifestazioni fieristiche piacentine ha rinunziato all'allestimento dell'« VIII Mostra nazionale delle uve da tavola », che avrebbe dovuto aver luogo in Piacenza dal 17 al 19 settembre 1960.

(4300)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Osa-Albegna, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14773 in data 24 giugno 1960, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Osa-Albegna, con sede in Grosseto, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 febbraio 1960.

(4151)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica grossetana, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14182 in data 24 giugno 1960, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica grossetana, con sede in Grosseto, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 15 aprile 1959.

(4152)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pallagorio (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 507 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 4.716.459 (lire quattromilionisettecentosedicimilaquattrocentocinquantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 3.252.913,35 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5827/3731 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
16	41	—	Seminativo	II	13.91.08	2.573,50	335	862.122
16	42	—	Pascolo	II	0.38.10	17,14	400	6.856
16	76	—	Id.	I	1.77.02	141,62	380	53.816
16	51	—	Seminativo	II	5.98.00	1.106,30	335	370.610
16	57	—	Id.	II	0.80.20	148,37	335	49.704
21	8	—	Pascolo	I	18.55.30	1.484,24	380	564.011
21	15	—	Id.	II	3.65.40	164,43	400	65.772
21	26	—	Seminativo	II	0.37.50	69,37	335	23.239
21	27	—	Id.	II	2.41.90	447,52	335	149.919
25	1	—	Pascolo	II	6.22.00	279,90	400	111.960
25	2	—	Seminativo	III	17.72.30	2.215,37	355	786.456
25	6	—	Pascolo	II	3.49.50	157,27	400	62.908
26	12	—	Incolto produttivo	Unica	8.61.50	34,46	520	17.919
26	13	—	Pascolo	II	2.78.20	125,19	400	50.076
30	1	—	Id.	II	61.33.00	2.759,85	400	1.103.940
30	34	—	Seminativo	III	3.23.40	404,25	355	143.509
30	35	—	Id.	III	0.22.20	27,75	355	9.851
30	37	—	Id.	III	0.32.00	40,00	355	14.200
30	2	—	Pascolo	II	6.07.20	273,24	400	109.296
30	38	—	Sterile	—	2.04.70	—	—	—
30	39	—	Seminativo	II	0.32.40	59,94	335	20.080
30	40	—	Id.	II	0.29.00	53,65	335	17.973
25	7	—	Pascolo	I	3.93.20	314,56	380	119.533
30	36	—	Seminativo	III	0.06.10	7,63	355	2.709
			TOTALI . . .		164.51.20	12.905,55		4.716.459

(3725)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 759 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 23.475.022 (lire ventitremilioniquattrocentosettantacinquemilaventidue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 8.021.647,04 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5828/3732 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
21	9	—	Seminativo	III	14,35.60	1.148,48	350	401.968
21	14	—	Id.	III	0.23.00	18,40	350	6.440
21	10	—	Seminativo irriguo	II	18.65.50	5.036,85	390	1.964,371
21	16	—	Id.	II	4.05.30	1.094,31	390	426.781
21	17	—	Id.	III	1.09.20	207,48	400	82.992
21	18	—	Pascolo	II	0.23.20	7,66	385	2.949
21	19	—	Seminativo irriguo	III	0.94.60	179,74	400	71.896
21	24	—	Seminativo	III	0.33.50	26,80	350	9.380
21	20	—	Seminativo irriguo	III	0.23.20	44,08	400	17.632
21	21	—	Seminativo	III	0.45.60	36,48	350	12.768
21	22	—	Seminativo irriguo	III	2.70.80	514,52	400	205.808
21	23	—	Id.	III	0.71.00	134,90	400	53.960

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
21	25	—	Fabbricato rurale	—	0.00.15	—	—	—
21	30	—	Seminativo irriguo	III	0.50.90	96,71	400	38.684
21	42	—	Id.	II	0.60.90	164,43	390	64.128
27	23	—	Id.	III	0.55.30	105,07	400	42.028
27	3	—	Id.	III	0.18.30	34,77	400	13.908
27	14	—	Id.	III	21.90.80	4.162,52	400	1.665.008
27	18	—	Id.	III	0.90.80	172,52	400	69.008
27	19	—	Seminativo	III	0.45.40	36,32	350	12.712
27	20	—	Seminativo irriguo	III	2.99.90	569,81	400	227.924
27	22	—	Id.	III	4.27.70	812,63	400	325.052
27	24	—	Id.	III	4.31.00	818,90	400	327.560
27	25	—	Id.	III	3.95.20	750,88	400	300.352
27	27	—	Id.	III	11.10.60	2.110,14	400	844.056
27	36	—	Id.	III	2.38.90	453,91	400	181.564
29	7	—	Id.	III	0.38.10	72,39	400	28.956
29	9	—	Id.	III	1.51.10	287,09	400	114.836
29	10	—	Fabbricato rurale	—	0.05.80	—	—	—
29	11	—	Seminativo	III	3.34.40	267,52	350	93.632
29	14	—	Seminativo irriguo	III	0.38.10	72,39	400	28.956
29	16	—	Id.	III	1.53.70	292,03	400	116.812
29	20	—	Id.	II	6.68.60	1.805,22	390	704.036
29	8	—	Id.	III	0.30.10	57,19	400	22.876
28	1	—	Id.	III	1.35.10	283,71	400	113.484
28	2	—	Fabbricato rurale	—	0.02.80	—	—	—
28	3	—	Seminativo irriguo	III	1.30.90	274,89	400	109.956
28	23	—	Seminativo irriguo arborato	III	0.23.90	76,48	385	29.445
28	24	—	Seminativo irriguo	III	0.20.40	42,84	400	17.136
28	4	—	Id.	III	1.92.60	404.46	400	161.784
28	8	—	Id.	III	8.21.20	1.724,52	400	689.808
28	9	—	Id.	III	0.51.60	108,36	400	43.344
28	22	—	Id.	III	2.52.30	529,83	400	211.932
29	24	—	Seminativo	III	12.19.70	975,76	350	341.516
29	25	—	Id.	III	0.54.30	43,44	350	15.204
29	26	—	Seminativo irriguo	III	14.83.90	2.893,60	400	1.157.440
29	27	—	Pascolo	I	5.88.50	353,10	370	130.647
29	30	—	Fabbricato rurale	—	0.02.40	—	—	—
29	31	—	Seminativo irriguo	III	45.67.20	8.906,04	400	3.562.416
29	13	—	Seminativo irriguo arborato	II	0.18.10	76,02	375	28.507
29	32	—	Seminativo irriguo	III	0.18.40	38,64	400	15.456
29	33	—	Id.	III	15.34.10	2.991,50	400	1.196.600
28	19	—	Seminativo	III	5.16.60	413,28	350	144.648
28	20	—	Id.	III	1.60.10	128,08	350	44.828
21	8	—	Bosco alto fusto	I	7.16.70	308,18	—	218.231
21	12	—	Id.	I	1.15.20	49,54	—	35.078
21	13	—	Id.	II	6.48.20	155,56	—	197.368
21	15	—	Id.	II	14.64.90	351,58	—	446.049
21	11	—	Id.	I	0.43.90	18,88	—	13.363
21	29	—	Bosco ceduo	II	0.14.70	4,40	—	4.472
21	32	—	Bosco alto fusto	II	0.99.30	23,83	—	30.224
21	34	—	Id.	II	0.17.70	4,25	—	5.377
27	1	—	Id.	I	0.74.30	31,95	—	22.620
27	15	—	Id.	I	123.68.70	5.318,54	—	3.766.265
21	16	—	Id.	I	1.25.70	54,05	—	38.262
21	21	—	Id.	I	25.59.30	1.100,50	—	779.294
29	12	—	Id.	II	2.05.40	49,29	—	62.536
29	15	—	Id.	II	2.82.60	67,82	—	86.043
29	18	—	Id.	II	16.31.40	391,53	—	496.753
29	21	—	Id.	II	0.75.50	18,12	—	22.985
29	28	—	Id.	II	0.24.80	5,96	—	7.552
29	17	—	Id.	II	2.40.50	57.72	—	73.219
29	29	—	Id.	I	2.33.40	100,36	—	71.062
20	29	—	Id.	II	12.36.30	296,72	—	376.466
20	30	—	Id.	II	3.16.50	75,96	—	96.361
28	7	—	Id.	I	3.17.30	136,44	—	96.605
28	25	—	Id.	I	1.17.10	50,35	—	35.653
				Totale . . .	459.59.75	50.528,22		23.475.022

(3726)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 501 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 298.604 (lire duecentonovantottomilaseicentoquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 40.500 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5829/3733 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
29	3	—	Seminativo irriguo	III	3.92.90	746,51	400	298.604

(3727)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 7 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	619,90	620,60	620,60
$ Can.	632,35	631,80	631,50	631 —	631,40	632,06	631 —	630,30	632 —	632 —
Fr. Sv.	143,74	143,75	143,70	143,77	143,72	143,72	143,76	143,65	143,71	143,75
Kr. D.	90,10	90,10	90,14	90,14	90,10	90,10	90,12	90,10	90,13	90,10
Kr. N.	87,01	87 —	87.04	87,04	87,06	87,02	87,045	87,25	87,02	87,02
Kr. Sv.	120,31	120,32	120,32	120,315	120,30	120,31	120,31	120 —	120,31	120,30
Fol.	164,52	164,49	164,505	164,525	164,45	164,47	164,51	164,50	164,47	164,45
Fr. B.	12,45	12,457	12,4575	12,4565	12,455	12,46	12,4560	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,64	126,645	126,65	126,65	126,63	126,64	126,65	126,63	126,63
Lst.	1742,75	1743,50	1743,60	1743,55	1743,60	1742,91	1743,50	1743,20	1742,92	1742,50
Din. occ.	148,82	148,83	148,83	148,825	148,81	148,82	148,82	148,75	148,82	148,83
Scell. Austr.	23,94	23,94	23,94	23,945	23,90	23,94	23,9420	23,90	23,94	23,94

Media dei titoli del 7 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	77,20
Id. 5 % 1935	105,55
Redimibile 3,50 % 1934	97,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	631 —
1 Franco svizzero	143,765
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,042
1 Corona svedese	120,312
1 Fiorino olandese	164,512
1 Franco belga	12,456
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1743,525
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	23,943

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera ausiliaria degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuto che i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari, in applicazione della anzidetta legge, debbono essere conferiti, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che in relazione alle 9 vacanze verificatesi in applicazione della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, nei ruoli della carriera ausiliaria degli Uffici provinciali del tesoro, occorre bandire un concorso per titoli, come sopra riservato, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici predetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera ausiliaria degli Uffici provinciali del tesoro riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori), ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

A detto concorso sono ammessi i dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto buona condotta;

E) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

F) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) l'Amministrazione dalla quale dipendono, indicando, se sono dipendenti non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio.

La firma, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero vistata dal capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati:

1) certificato di compimento degli studi elementari o copia autenticata su carta da bollo da L. 200;

2) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza dal quale risultino gli estremi del servizio non di ruolo, del provvedimento di assunzione nonchè i rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Per il personale appartenente ai ruoli aggiunti copia dello stato matricolare in bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

3) i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che il candidato intende far valere, ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4 dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i *profughi dai territori di confine* hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri Uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

C) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione *in ogni caso* è *obbligatoria*, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

D) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

E) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il *Comune di origine o di residenza* (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati di ruolo aggiunto dovranno produrre, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6, solo il certificato medico.

I concorrenti non di ruolo che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti i documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta

di liberazione (partigiani e combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dall'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 *ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale rilasciato dall'Amministrazione statale di appartenenza;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del punto riportato nella prova pratica, mentre la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà fissata la data della prova pratica.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 142 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dai ruoli aggiunti, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengono assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, competono i rimborsi e le indennità di tramutamento ai sensi della legge 29 giugno 1951, n. 489.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1960
Registro n. 18 - *foglio n.* 353

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - via XX *Settembre* - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . residente in . . via . . . n. chiede di essere ammesso al concorso riservato a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici provinciali del Tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . , di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi, di (3) . . . .

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio, presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto allega i seguenti titoli e documenti:

. . . .

. . . .

. . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del signor (4) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio.

(3984)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario igienista vacante presso il comune di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Milano n. 2842 del 26 giugno 1959, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario igienista resisi vacanti presso il comune di Milano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a otto concorrenti risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente, del 28 novembre 1959, numero 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Colombo Sergio	punti 165,32	su 200
2. Gervasini Carlo	» 159,23	»
3. Ardemagni Angelo	» 150,05	»
4. Martinetti Umberto	» 148,31	»
5. Gasparini Umberto	» 132,14	»
6. Calloni Carlo	» 129,88	»
7. Carrara Omobono	» 129,43	»
8. Pacini Giulio	» 119,39	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Il sindaco di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, addì 14 giugno 1960

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(4107)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 3029, in data 27 gennaio 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte vacanti in provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:

Curzio dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:

Serra dott. Ugo, veterinario provinciale;
Carta prof. Arturo, docente in anatomia patologica;
Pegreffi prof. Giuseppe, docente in malattie infettive;
Rastelli dott. Roberto, veterinario condotto.

Segretario:

Siotto dott. Giovanni, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Nuoro, addì 10 giugno 1960

Il verterinario provinciale: SERRA

(4245)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 205 del 23 gennaio 1960, col quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle sei condotte veterinarie vacanti in questa Provincia;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei veterinari di Caserta e dai Comuni interessati;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cotugno dott. Emanuele, vice prefetto vicario.

Componenti:

D'Esposito dott. Liberato, veterinario provinciale;
Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Marcato prof. dott. Arnaldo, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Maciariello dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

Orabona dott. Paolo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la prefettura di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 27 giugno 1960

Il veterinario provinciale: D'ESPOSITO

(4387)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 28 gennaio 1960, n. 247, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le designazioni fatte dalla Prefettura, dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi dott. Pietro, ispettore generale veterinario;
Gentile prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;
Bianchi prof. Edoardo, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Roli dott. Nicola, veterinario condotto.

Segretario:

Marino dott. Ernesto, dell'Amministrazione civile dello interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, nell'albo di questo Ufficio.

Modena, addì 16 giugno 1960

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

(4244)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 del 25 febbraio 1960, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli e per esami ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tasselli dott. Elio, veterinario provinciale;
Castagnoli prof. Benito, docente in malattie infettive, igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Medina dott. Giambattista, veterinario condotto.

Segretario:
De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia.

Foggia, addì 30 giugno 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(4386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11679 del 20 luglio 1958, con il quale è stato indetto il concorso a sette posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto di cui sopra;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;
Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958 è così costituita:

Presidente:
De Luca dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Amalfitano dott. Vito, medico provinciale;
Bossa prof. Guido, titolare della cattedra della clinica medica dell'Università di Napoli;
Balice prof. Gaetano, direttore dell'Istituto di anatomia chirurgica dell'Università di Napoli;
Russo Spena dott. Antonio, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:
Vitiello dott. Sergio, consigliere di prima classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 13 giugno 1960

Il medico provinciale dirigente: TECCE

(4240)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Nomina della vincitrice della condotta ostetrica del comune di Stella

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 26/San. in data 1° febbraio 1958, con cui venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;
Vista la graduatoria generale delle concorrenti dichiarate idonee, approvata con decreto n. 26 San del 3 marzo 1960;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;
Considerata la necessità di addivenire alla dichiarazione di vincitrice della sede di Stella nei confronti della quarta graduata signora Parodi Rosa, residente a Savona, via Ponzone n. 1/2;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Parodi Rosa meglio sopra generalizzata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Stella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Savona, addì 15 giugno 1960

Il medico provinciale dirigente: CAPUTO

(4106)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.